



**REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA**

**Parte Prima**

**ATTRIBUZIONE E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA**

**CAPO I**

**Attività di ricerca e didattiche**

**Articolo 1**

Al Dipartimento di Chimica compete:

- a) di organizzare i seguenti settori di ricerca, ad esso afferenti, come indicati nella proposta di Costituzione:  
Proprietà Strutturali; Metodologie Analitiche; Metodi Spettroscopici; Termodinamica e Trasferimenti Energetici; Sintesi; Isolamento; Caratterizzazione di Composti di Interesse Biologico; Metodi Fisici Teorici e Sperimentali;
- b) di promuovere e coordinare le attività di ricerca di sua competenza anche tenendo conto dei suoi rapporti di cooperazione eventualmente stabiliti con altri organismi di ricerca, facendo salva l'autonomia dei singoli docenti e ricercatori confermati ed in diritto degli stessi, di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
- c) di coordinare ed eseguire attività di ricerca e consulenza stabilita mediante contratti e convenzioni con istituti ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito dei settori di ricerca indicati alla lettera a) del presente articolo e degli altri settori successivamente riconosciuti afferenti, nei limiti di compatibilità con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento.

Il riconoscimento dell'afferenza al Dipartimento di Chimica di ulteriori settori di ricerca avviene su indicazione di quest'ultimo e su proposta della Commissione di Ateneo, secondo la procedura contemplata nell'art. 83, quarto comma, D.P.R. 382/80.

Al Dipartimento di Chimica compete inoltre:

- a) di concorrere, in collaborazione con i Consigli di Corso di Laurea o di Indirizzo e con i Consigli di Facoltà, alle attività didattiche inerenti agli insegnamenti ad esso afferenti ad esso afferenti;
- b) di concorrere all'eventuale sperimentazione di nuove modalità didattiche ai sensi e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 382/80;
- c) di concorrere, in collaborazione con gli organi direttivi di scuole di specializzazione e/o di corsi di perfezionamento, afferenti;
- d) di organizzare o di contribuire ad organizzare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie ad esso afferenti;
- e) di concorrere alla elaborazione, organizzazione ed attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione, anche tenendo conto dei rapporti di cooperazione eventualmente stabiliti con altre istituzioni scientifiche.
- f) Di organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e didattico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero e provvedendo alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.

## **CAPO II Personale**

### **Articolo 2**

Al Dipartimento di Chimica afferiscono i professori ufficiali, i professori fuori ruolo e i ricercatori che hanno aderito, con le modalità previste, al Dipartimento di Chimica stesso.

Alle persone di cui al primo comma è garantita la facoltà di optare fra più Dipartimenti.

Il Dipartimento di Chimica esprime parere motivato sulle richieste di adesione inoltrate dai soggetti indicati nel primo comma del presente articolo.

### **Articolo 3**

Al Dipartimento di Chimica afferisce il personale tecnico-amministrativo dei settori di ricerca, degli insegnamenti delle attività connesse al Dipartimento stesso.

Possono partecipare all'attività di ricerca del Dipartimento di Chimica oltre al personale docente a non docente del Dipartimento stesso:

- i collaboratori esterni inseriti in un gruppo di ricerca del Dipartimento di Chimica;
- il personale dei Centri Interdipartimentali di ricerca dei quali fa parte il Dipartimento di Chimica;
- il personale ufficialmente inserito in un contratto o impegno o convenzione di ricerca con altri Dipartimenti o altre Università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche o enti pubblici e privati;
- i laureandi e gli studenti, previa espressa richiesta al Consiglio di Dipartimento;
- gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca o alle scuole di specializzazione cui partecipa il Dipartimento di Chimica;
- i titolari di borse di studio da usufruirsi presso il Dipartimento di Chimica;
- altre persone, non comprese nei punti precedenti, su autorizzazione della Giunta.

Altre possibilità di partecipazione all'attività di ricerca del Dipartimento di Chimica saranno esaminate caso per caso dalla Giunta.

## **CAPO III Locali ed attrezzature**

### **Articolo 4**

Il Dipartimento di Chimica ha sede nei locali menzionati nel Decreto Pettorale di costituzione dello stesso ed in ogni altro che risulti in seguito ad esso assegnato.

I locali del Dipartimento di Chimica possono essere utilizzati solo per le attività istituzionali che ad esso competono.

### **Articolo 5**

Il Dipartimento di Chimica per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale delle attrezzature assegnateli con l'atto di costituzione e di ogni altra che risulti in seguito acquisita.

Il Dipartimento di Chimica, sino all'attivazione della propria biblioteca, collabora alla gestione ed organizzazione del Polo distaccato della Biblioteca Interfacoltà presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN., limitatamente ai settori ad esso afferenti.

Il Dipartimento di Chimica esprime parere, ai sensi del primo comma dell'art. 90, D.P.R. 382/80 per la creazione di centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

### **Articolo 6**

Il Dipartimento di Chimica coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, sentito il parere del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica.

Il Dipartimento di Chimica fornisce i supporti necessari ed opportuni per assicurare la frequenza agli studi, lo svolgimento delle tesi di laurea, l'espletamento dei periodi di tirocinio pratico e delle attività didattiche per le discipline afferenti ad Dipartimento stesso.

## **CAPO IV Servizi**

### **Articolo 7**

Nel Dipartimento di Chimica sono costituiti i seguenti servizi

- Amministrazione e Segreteria;
- Magazzino;
- Officina Meccanica;
- Officina Elettronica;
- Biblioteca;

La attivazione dei predetti servizi sarà decisa dalla Giunta che ne predisporrà la eventuale regolamentazione.

I regolamenti dei servizi predisposti dalla Giunta dovranno essere approvati dal Consiglio.

**PARTE SECONDA**  
**ORGANI DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA**

**CAPO I**  
**Aspetti generali**

**Articolo 8**

Sono Organi del Dipartimento di Chimica il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

**CAPO II**  
**Il Direttore**

**Articolo 9**

Il Direttore del Dipartimento di Chimica ha la rappresentanza del medesimo, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Il Direttore, con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento di Chimica, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento di Chimica ed esercita ogni altra funzione che a lui risulti attribuita da norme in vigore.

Il Direttore coadiuvato dalla Giunta, esercita altresì le seguenti funzioni:

- 1) predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredandole della relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il Dipartimento di Chimica, per la relazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della stessa; nella predetta sede il Direttore formula la richiesta di assegnazione del personale non docente necessario per l'attuazione del programma;
- 2) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento di Chimica e l'eventuale organizzazione di centri interdipartimentali di ricerca, di centri interdipartimentali di servizi, di altre eventuali soluzioni organizzative con Dipartimenti e/o Istituti dell'Ateneo della Basilicata o di altra Università italiana o straniera, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche; indica i relativi necessari strumenti organizzativi e promuove convenzioni tra Università e gli enti interessati;
- 3) redige annualmente una relazione documentata sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica e la trasmette alla Commissione di Ateneo;
- 4) predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredando entrambi di dettagliata relazione illustrativa, tra gli altri, dei seguenti aspetti:
  - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento di Chimica;
  - b) eventuali esigenze sopravvenute in corso d'anno;
  - c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale on interuniversitaria;
  - d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;

- 5) nei limiti delle oggettive disponibilità mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature occorrenti per la preparazione dei dottorandi di ricerca o per favorire la preparazione delle tesi di laurea assegnata dai corsi di laurea;
- 6) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro sia riconosciuto utile per un migliore funzionamento del Dipartimento di Chimica e dispone il pagamento delle relative fatture, facendo salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi a questi specificamente assegnati.

### **Articolo 10**

Qualora il Direttore si dimetta e le sue dimissioni siano accettate, dal Rettore, o cessi di far parte del Dipartimento di Chimica, le funzioni del Direttore sono assunte dal professore di prima fascia avente maggiore anzianità nel ruolo.

### **Articolo 11**

Il Direttore del Dipartimento di Chimica è un docente a tempo pieno, ed è eletto tra i professori ordinari e straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori nonché agli altri membri del Consiglio di Dipartimento che, ai sensi di norme vigenti al momento delle elezioni, risultino averne diritto.

Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti e, nelle votazioni successive, a maggioranza relativa degli stessi.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo, resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore del Dipartimento di Chimica designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Della delega di cui al precedente capoverso è data comunicazione, a cura del delegante, all'Istituto Cassiere ed alla Amministrazione universitaria.

Quattro mesi prima del termine del suo mandato, ovvero entro 30 giorni nelle altre ipotesi di cessazione del Direttore, il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore. Le operazioni elettorali devono essere espletate non oltre il trentesimo giorno dalla convocazione dell'assemblea elettorale di cui all'art. 21 del presente regolamento.

## **CAPO III**

### **Il Consiglio di Dipartimento**

#### **Articolo 12**

Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori ufficiali e i professori fuori ruolo, ricercatori, nonché chi risulti averne diritto ai sensi di norme in vigore.

Il Consiglio di cui al primo comma è costituito altresì:

- a) da una rappresentanza del personale non docente pari al 20% del numero complessivo dei docenti e ricercatori componenti il Consiglio di dipartimento;

- b) limitatamente ai dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università della Basilicata, da un rappresentante degli iscritti per ciascun dottorato di cui alla lettera g dell'art. 1 del presente regolamento.
- c) limitatamente alla materia concernente l'organizzazione dell'attività didattica, da quattro rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Chimica da eleggersi con modalità da definire.

Le rappresentanze delle categorie di cui alla lettera a),b), c) del presente articolo sono elette all'inizio di ogni anno accademico.

La mancata partecipazione di una o più delle suddette rappresentanze non infirma la validità costituzionale del Consiglio di Dipartimento.

### **Articolo 13**

Al consiglio spetta:

- 1) di dettare i criteri generali
  - a) per utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento di Chimica, per le sue attività didattiche e di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute in corso d'anno;
  - b) per l'uso coordinato del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;
- 2) di approvare le proposte di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; le richieste di finanziamento e il piano annuale delle ricerche devono essere approvate entro il 15 giugno; la relazione sulla sperimentazione annuale deve essere approvata entro il 15 dicembre;
- 3) di approvare i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
- 4) di dare pareri in merito all'affidamento degli insegnamenti nei corsi dei dottorati di ricerca ai professori di ruolo;
- 5) di dare pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di sua competenza, con l'osservanza della regola per la quale, qualora trattasi di professori ordinari o straordinari, partecipano alla seduta del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria e qualora trattasi di professori associati, partecipano soltanto i professori di ruolo;
- 7) di dare parere sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle sole discipline attinenti al Dipartimento di Chimica;
- 8) di esprimere pareri per la costituzione dei centri interdipartimentali e di quelli interuniversitari ai quali risulti interessato il Dipartimento di Chimica;
- 9) di approvare gli schemi di contratti e delle convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza per conto terzi nonché di attività didattiche esterne da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione;
- 10) di approvare entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il conto consuntivo insieme alle rispettive relazioni di cui al terzo comma, n. 4 dell'art. 9 del presente regolamento;
- 11) di approvare le eventuali variazioni di bilancio;

12) di esprimere il proprio parere su ogni altra questione, a richiesta del direttore;

13) di collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionali e locali alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione.

Per le attribuzioni elencate ai numeri 3, 4, 5, e 6 del primo comma del presente articolo la partecipazione alle adunanze del consiglio è limitata ai soli professori di ruolo; per quelle di cui al n. 1 lettera a) e b) dello stesso comma partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati.

I criteri di cui al n. 1, lettera a), del primo comma del presente articolo tengono conto, per quanto riguarda le attribuzioni al personale di fondi per la ricerca assegnati al Dipartimento di Chimica, del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno nell'esercizio dell'attività universitaria.

#### **ARTICOLO 14**

Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria. Può essere inoltre convocato in seduta straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 15**

Le delibere del Consiglio sono rese pubbliche mediante il deposito dei verbali delle adunanze presso l'Ufficio di Segreteria del dipartimento di Chimica. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Dipartimento per la durata di almeno trenta giorni.

L'ordine del giorno delle sedute del consiglio deve essere comunicato per iscritto a tutti gli aventi diritto ad intervenire almeno sei giorni prima della seduta, salvo in caso di urgenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle adunanze del Consiglio è redatto verbale che deve essere firmato dal Direttore e dal Segretario. Copia del verbale è trasmessa, a cura del direttore, entro trenta giorni dal termine dell'adunanza che ne costituisce oggetto, al Rettore dell'Università.

## **Capo IV La Giunta**

### **Articolo 16**

La Giunta del Dipartimento di Chimica è composta da tre professori ordinari, da tre professori associati e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo; quest'ultimo partecipa con voto soltanto consultivo.

Qualora le rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.

L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

I membri della Giunta del Dipartimento di Chimica restano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento di Chimica o sia impedito per un periodo superiore a tre mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del componente eletto con elezioni suppletive ha termine lo stesso giorno in cui hanno termine quelli degli altri componenti la Giunta.

### **Articolo 17**

La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, su parere del Consiglio affida ai professori di ruolo gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori e con l'osservanza del criterio per il quale, a parità di qualificazione nell'area disciplinare, il professore di prima fascia è preferito agli altri che aspirino all'incarico di insegnamento.

### **Articolo 18**

La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento di Chimica. L'ordine del giorno delle adunanze della Giunta deve essere comunicato ai suoi componenti per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Degli argomenti discussi nell'adunanza della Giunta è redatto verbale.

I verbali delle adunanze della Giunta possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Direttore.

Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può nominare commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di problemi particolari; delle predette commissioni possono far parte anche membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Le deliberazioni della Giunta sono rese pubbliche mediante affissione all'albo del Dipartimento per la durata di quindici giorni consecutivi.

## **CAPO V**

## **Funzioni del Segretario Amministrativo**

### **Articolo 19**

Il Segretario Amministrativo:

1. assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta di Dipartimento con voto consultivo, esercitando nel contempo le funzioni di segretario;
2. sentito il parere della Giunta, indica, tra il personale non docente afferente al Dipartimento, il suo sostituto per le assenze o temporanei impedimenti non superiori a tre mesi e ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento e all'Amministrazione;
3. firma insieme al Direttore del Dipartimento le reversali d'incasso, i mandati di pagamento e tutti i documenti contabili;
4. cura la tenuta di tutti i registri contabili ed inventariali e la conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta di Dipartimento;
5. verifica l'osservanza da parte del personale non docente delle disposizioni impartite dal Consiglio di Dipartimento o dal Direttore;
6. relazione al Direttore e alla Giunta del Dipartimento su tutte le questioni relative al personale non docente;
7. sovrintende all'andamento degli Uffici amministrativi del Dipartimento;
8. predispone tecnicamente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
9. coordina le attività amministrativo-contabili assumendosi le responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
10. collabora con il Direttore per le attività svolte al miglior funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, di convegni e seminari.

### **Parte Terza Disposizioni Generali e Finali**

#### **Articolo 20**

Previa deliberazione del suo Consiglio, il Dipartimento di Chimica può articolarsi in Sezioni, secondo quanto contemplato dal terzo comma dell'art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

Le Sezioni di cui al primo comma possono essere costituite soltanto se risultino funzionali a determinati programmi di ricerca e restano in vita per il tempo necessario alla conclusione dei programmi stessi.

Le Sezioni di cui ai precedenti commi non hanno autonomia amministrativa né organi di governo propri e possono fruire del fondo ad esse assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base di un motivato piano preventivo.

Le Sezioni al termine di ogni anno devono sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione illustrativa delle attività svolte ed un piano preventivo per l'anno successivo, onde consentire al Consiglio di Dipartimento di deliberare, nel quadro della programmazione dell'attività scientifica, circa la convenienza della prosecuzione dell'attività della Sezione.

Il Direttore del Dipartimento di Chimica trasmette per conoscenza all'Amministrazione dell'Ateneo la deliberazione di costituzione della Sezione.

#### **Articolo 21**

Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, della Giunta, dei rappresentanti del personale non docente e degli studenti iscritti a dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento di Chimica sono svolte da una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Segretario, scelti tra i componenti del

Consiglio di Dipartimento, dal personale docente e non docente del Dipartimento stesso, nel corso di un'adunanza convocata dal Direttore oppure, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo.

Nel corso dell'adunanza di cui al primo comma possono essere presentate candidature e vengono stabilite le scadenze elettorali.

Le votazioni si svolgono con voto segreto. L'avente diritto può votare per almeno uno e non più di un terzo dei membri da designare.

Le votazioni sono valide quando abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

La Commissione elettorale redige verbale delle operazioni di voto svolte e lo trasmette, unitamente alle schede, al Rettore.

### **Articolo 22**

La gestione del Dipartimento di Chimica è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 86 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché da quelle contenute nel titolo quinto del D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371.

### **Articolo 23**

Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento ritenute lesive del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento è ammesso ricorso al Rettore da parte dell'interessato nel termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione della relativa deliberazione. Il Rettore decide il ricorso su conforme parere espresso dal Senato Accademico.

### **Articolo 24**

Per l'approvazione di ogni eventuale proposta di modifica del presente regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Dipartimento.